

Sentenza n. /2025 pubbl. il 13/01/2025

RG n. /2020

Repert. n. /2025 del /01/2025

N. R.G. /2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

PRESIDENTE

DOTT. CARLO BIANCHETTI

GIUDICE REL.

DOTT. ALESSIA BUSATO

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale dell'anno **2020**

vertente tra

attrice, con gli avv.ti e

e

convenuti, con l'avv.

e

terza chiamata, con l'avv.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 ottobre 2024 e perciò, per tutte le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

pagina 1 di 6



1. Lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2020 la società (da ora, per brevità, conveniva in giudizio, già amministratori della società (in concordato preventivo (da ora, Assumeva la società attrice di avere fornito alla società tra il 6 giugno 2016 e il 31 gennaio 2017, prodotti farmaceutici emettendo fatture per il complessivo importo di € 1.598.798,12, tutte rimaste impagate alla scadenza in danno della società, alla quale la società attrice aveva ceduto i propri crediti pro solvendo; che in data 8 febbraio 2017 la società depositava avanti il Tribunale di Bergamo ricorso ex art. 161, comma 6, L.F., domanda poi definitivamente precisata come ricorso per concordato preventivo liquidatorio in data 17 luglio 2017 (domanda che il Tribunale di Bergamo accoglieva, ammettendo alla procedura concorsuale richiesta); che aveva notificato in data 15 settembre 2017 agli organi della procedura le cessioni pro solvendo effettuate in favore di Banca Ifis (la quale veniva riconosciuta creditrice dagli organi della procedura per l'intero importo); che, a seguito della richiesta di concordato preventivo avanzata dalla debitrice ceduta, Banca Ifis aveva richiesto alla società attrice il rientro dalla esposizione, e perciò il pagamento immediato della somma di € 1.591.761,25 (tale pretesa era stata oggetto di transazione tra e il factor, a favore del quale la prima si impegnava a versare l'intera somma, oltre interessi, in 60 rate a decorrere dal 30 settembre 2017, con l'accordo che da tale importo sarebbero state decontate le eventuali somme versate a dalla procedura concorsuale); che dalla relazione ex art. 172 L.F. dei commissari giudiziali emergeva che la crisi di risaliva almeno a fare data dall'esercizio 2014 (quando la società aveva riportato perdite per circa € 11.860.000,00), ed era continuata ad aggravarsi nell'esercizio successivo, fino a divenire irreversibile nel corso dell'esercizio 2016, quando le banche erano recedute dai contratti di affidamento, privando la società della liquidità necessaria ad essere competitiva sul mercato; che, incuranti della predetta situazione di profonda crisi, che avrebbe dovuto indurli a richiedere ben prima l'ammissione ad una procedura concorsuale e ad astenersi dall'effettuare nuovi acquisti di merce, gli amministratori di avevano continuato ad operare, facendo ingenti ordini alla società attrice, nei confronti della quale la società da loro amministrata rimaneva debitrice per oltre 1,5 milioni di euro; che i tre convenuti erano responsabili del danno diretto cagionato alla società attrice, ai sensi della norma di cui all'art. 2395 c.c., per effetto delle negligenze sopra illustrate. Si costituivano ritualmente i convenuti, contestando in toto le pretese della società attrice.



Affermavano in particolare i convenuti che la società attrice non aveva provato (ma financo allegato) i presupposti della azione extra-contrattuale proposta, vale a dire la illiceità della condotta degli amministratori (i quali invece avevano operato nel concreto tentativo di salvare l'azienda, percorrendo dapprima un tentativo di risanamento interno, poi un tentativo di incorporazione di _____ nella società _____, infine un tentativo di ristrutturazione del debito, naufragato per cause indipendenti dalla loro volontà), l'esistenza di un nesso causale tra la loro condotta e il danno lamentato dalla società attrice (la quale non solo non era stata indotta in errore circa la solvibilità di _____ da condotte decettive neppure allegate da parte attrice, ma aveva tutti gli elementi per percepire il rischio, dal momento che all'atto dei primi ordinativi di merce risultavano depositati i bilanci _____ al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 (dai quali risultavano le rilevanti perdite subite da _____ in tali esercizi) e che _____ aveva continuato a consegnare merce a _____ nonostante tutte le fatture scadenti al 5 settembre 2016 e al 5 ottobre 2016 non fossero state pagate neppure in parte, e la sussistenza e l'entità del preteso danno, non avendo l'attrice dimostrato di avere versato alcuna somma alla società di factoring in conseguenza dell'accordo transattivo; che, in ogni caso, gli attori chiedevano l'autorizzazione alla chiamata in manleva della compagnia assicuratrice _____).

Il G.I. autorizzava la chiamata in causa della società assicuratrice, la quale si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di manleva, affermando l'inoperatività della polizza, stante la sottoscrizione da parte dei chiamanti della clausola c.d. "claims made".

In memoria istruttoria n. 1 la parte attrice dava conto della circostanza che la procedura concorsuale aveva distribuito al ceto chirografario (e perciò anche a _____) il 40 % dei crediti ammessi al passivo, riducendo perciò la propria domanda nell'importo complessivo di € 958.773,99 oltre interessi. La causa, istruita mediante il solo scambio di memorie e la produzione di documenti, veniva infine rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10 ottobre 2024.

2. La richiesta risarcitoria proposta nei confronti degli amministratori ex art. 2395 c.c.

Assume parte attrice che gli amministratori avevano ritardato il ricorso a procedure concorsuali, e comunque continuato ad acquistare merce dalla società attrice incuranti della situazione di crisi irreversibile nella quale la società era precipitata.

Orbene osserva il Collegio che, secondo l'insegnamento della Giurisprudenza di legittimità, "*a fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma*



Sentenza n. 113/2025 pubbl. il 13/01/2025

RG n. 113/2020

Repert. n. 113/2025 del 13/01/2025

richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente (cfr. S.C., Sez. I, n. 17794 dell'8 settembre 2015, e successive conformi).

A tale proposito va rilevato che parte attrice non ha ottemperato, prima ancora che all'onere di provare la condotta colposa o dolosa degli amministratori, all'onere di allegazione circa il profilo, o i profili, in forza dei quali la condotta, come sopra delineata, sarebbe violativa di norme specifiche o generiche inerenti gli obblighi degli amministratori:

- non l'aver violato il divieto di compiere operazioni incompatibili con lo stato di liquidazione virtuale in epoca successiva alla perdita integrale del capitale sociale (dal momento che, a prescindere dalla circostanza che parte attrice non ha provato né financo allegato che tale circostanza si sarebbe verificata, ed eventualmente quando) la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, approvata nel giugno 2016, pur dichiarando rilevanti perdite, presentava ancora un patrimonio netto ampiamente positivo;
- non l'aver omesso di rilevare la perdita definitiva della continuità aziendale, atteso che, almeno fino al 27 ottobre 2016, quando la società aveva comunicato il venir meno del proprio interesse ad incorporare (conseguentemente assumendone integralmente le obbligazioni) la concreta prospettiva degli amministratori era quella di fusione in una società del tutto solvibile; che, anche successivamente, l'intento degli amministratori era stato quello (peraltro positivamente raggiunto) di pervenire alla cessione di un'azienda funzionante;
- non l'aver gli amministratori contratto le obbligazioni verso con il proposito di non adempierle integralmente (ed invero, a prescindere che non si vede il motivo per il quale essi avrebbero dovuto farlo, dal momento che neppure viene allegato che essi avrebbero distratto le merci acquistate a favore proprio o di terzi invece che utilizzarle per scopi aziendali), ovvero con la certezza che ciò sarebbe avvenuto (a tal proposito basti osservare come ancora all'atto della presentazione della domanda ex art. 161 L.F. gli amministratori si proponevano in principalità di varare un accordo di ristrutturazione del debito, che avrebbe consentito a qualunque creditore non aderente di ottenere il proprio soddisfacimento integrale);
- non infine l'aver gli amministratori taciuto agli organi della società attrice il proprio stato di crisi ingravescente; ed invero, a prescindere che tale profilo è stato sollevato soltanto tardivamente, in comparsa conclusionale, deve osservarsi che anche l'eventuale silenzio degli amministratori sarebbe stato privo di alcuna idoneità decettiva, dal momento che del tutto



Sentenza n. /2025 pubbl. il 13/01/2025

RG n. /2020

Repert. n. /2025 del 13/01/2025

evidentemente , si era assunta consapevolmente il rischio di insolvibilità della debitrice (i cui amministratori in modo del tutto trasparente avevano denunciato la contrazione del fatturato e le perdite per oltre € 26.600.000,00 nei due ultimi esercizi), tanto che aveva continuato a consegnare merce a anche dopo il 5 ottobre 2016, quando la cliente aveva inadempito alla scadenza il pagamento di fatture per il complessivo importo di € 690.236,73.

Senza contare che, come peraltro risulta dalle conclusioni della relazione ex art. 172 L.F. dei commissari giudiziali in merito alla condotta dei debitori, “ , già diversi anni prima della proposizione della domanda di concordato, aveva adottato una strategia volta all'aumento del proprio fatturato attraverso operazioni straordinarie, ritenendo, conformemente all'opinione diffusa tra gli operatori, che quello fosse il percorso per superare la crisi e la progressiva perdita di marginalità nella vendita dei prodotti; dette iniziative, però, non solo si sono rivelate insufficienti, ma talvolta infruttuose proprio per gli effetti devastanti che la crisi stava producendo nel settore; dopodiché, va pure riconosciuto che, allorché la crisi è apparsa irreversibile, la debitrice si è adoperata per valorizzare al massimo i propri assets in funzione del soddisfacimento dei creditori”.

A tale proposito va osservato in particolare che deve ritenersi che l'aver mantenuto l'azienda in esercizio pur in un momento di crisi ha consentito agli amministratori di stipulare dapprima un contratto di affitto di ramo di azienda e poi un preliminare di cessione del medesimo ramo di azienda, cessione poi conclusa dagli organi della procedura, tanto da permettere a questi ultimi di incassare € 17.000.000,00, ciò che ha consentito, in aggiunta alla liquidazione di altri assets della procedura, di distribuire già alla data del 13 dicembre 2021 al ceto chirografario a titolo di acconto la percentuale non trascurabile del 40 %;

Ribadita pertanto la inidoneità decettiva della mera reticenza degli amministratori in ordine alla situazione di crisi in cui versava la società, va altresì rilevato come il perseguimento dell'obiettivo del salvataggio dell'azienda risulti in ogni caso idoneo a giustificare il silenzio dell'organo gestorio; né può ritenersi provato che una diversa condotta degli amministratori avrebbe realizzato condizioni di migliore soddisfazione per i creditori, tenuti, in ogni caso, anche alla luce dei – noti - obblighi di solidarietà che ispirano il nuovo diritto della crisi (a far data dalle riforme avviate dagli anni 2005/2006) a sopportare eventuali sacrifici nell'ottica del contributo comune al salvataggio della continuità aziendale.

3. Conclusioni.



Sentenza n. 12025 pubbl. il 13/01/2025
RG n. 12020
Repert. n. 12025 del 13/01/2025

Tutte le considerazioni sopra esposte impongono il rigetto della domanda risarcitoria proposta ex art. 2395 c.c. dalla società attrice, restando assorbite le ulteriori istanze anche istruttorie di entrambe le parti, così come la domanda di manleva svolta dai convenuti nei confronti della terza chiamata.

4. Spese.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese tra la parte attrice e le parti convenute; allo stesso modo la considerazione della perdurante controversia interpretativa circa la validità della clausola “claims made” impone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti convenute e terza chiamata.

P.Q.M.

Il tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice _____, nei confronti di _____, _____, _____ e _____; dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti attrice e convenuta, e tra le parti convenuta e terza chiamata.

Così deciso in Brescia il 10 gennaio 2025.

Il giudice est.
Dott. Carlo Bianchetti

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

